

Pubblicato il 08/10/2025

N. 17270/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05963/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5963 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Emanuela Sabatina Curato, Angelo Di Pietro, Stella Mangione, , Gerardo Stanco, Fabio Valeriani, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, n. 15;

motivi aggiunti, proposti da Claudia Pirrone, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Marone, Mario Consentino, Marilena Di Salvo, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Usrc Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia,

Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Gli Affari Europei, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Le Politiche di Coesione, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensione,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

A) del decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Direzione generale per il personale scolastico prot. n. 2575 e n. 2576 del 06.12.2023 (pubblicato in data 11.12.2023 sul portale InPa), recante bando di indizione del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado e dell'infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno, laddove prevede che la graduatoria definitiva sia compilata con l'elencazione dei soli candidati vincitori, senza quindi esplicitazione dei candidati comunque risultati idonei a seguito del superamento delle prove selettive e della valutazione dei titoli dichiarati (art. 9, co. 1);

B) del Decreto Ministeriale 26.10.2023 n. 205 e n. 206, recante disciplina regolamentare dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente, laddove prevede che la graduatoria sia compilata con l'elencazione dei soli candidati vincitori rispetto ai posti banditi (art. 12);

C) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti,

E CONSEGUENTEMENTE PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA:

D) dei provvedimenti di approvazione delle graduatorie definitive adottati dagli

Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio in relazione alle classi concorsuali per le quali i ricorrenti hanno concorso nei rispettivi ambiti, *ut supra* elencate e altresì dettagliate in atti, laddove non figurano i loro nominativi in quanto idonei,

PER L'EFFETTO, PER LA CONDANNA ANCHE AI SENSI DELL'ART. 30 COD. PROC. AMM.

delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a pubblicare le graduatorie definitive con inserimento di tutti i candidati idonei onde consentire di evidenziare la loro collocazione sulla scorta del punteggio complessivamente riconosciuto.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da PIRRONE CLAUDIA il 5 settembre 2025:

della graduatoria USR SICILIA MATEMATICA E SCIENZE di cui al Decreto n° U.0013437.17-03-2025, successivo Decreto n. U.0030706.26-06-2025 di integrazione della graduatoria, successivo Decreto n. U0036898.29-07-2025 di scorrimento della graduatoria, successivo Decreto n. U38852.11.08.2025 di seconda integrazione della graduatoria

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Molise e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e

di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Umbria e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Gli Affari Europei e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Le Politiche di Coesione e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto l'art. 73, co. 3, cod. proc. amm.;

Visti gli artt. 27, comma 2 e 41, comma 4, cod. proc. amm.;

Visto l'art. art. 12 bis, d.l. n. 68/2022, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2022;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025 la dott.ssa Maria Rosaria Oliva e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;

1. Considerato che il ricorso risulta avere ad oggetto una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR sottoposto al rito *ex art. 12 bis*, d.l. n. 68/2022, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2022;

2. Ritenuto, conseguentemente, di dover:

- disporre la conversione del rito, fissando per il prosieguo una data compatibile con il rispetto dei termini previsti dal PNRR;
- ordinare la notifica nei confronti del Ministero dell'Economia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, in quanto parti necessarie del presente giudizio ai sensi dell'art. 12 *bis*, comma 4, d.l. n. 68/22, da effettuarsi nel termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della relativa prova nell'ulteriore termine di giorni cinque, decorrente dal primo adempimento;

3. Ritenuto di procedere sin da ora, per ragioni di economia processuale, con l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle

graduatorie del concorso di interesse per ciascun ricorrente;

4. Ritenuti sussistenti i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, per potersi autorizzare la notificazione del ricorso mediante pubblici proclami, con pubblicazione dell'avviso sul *sito web* dell'Amministrazione, secondo quanto disposto con l'ordinanza di questa Sezione n. 836/2019;

5. Considerato, inoltre, che il Collegio ha rilevato possibili profili di irricevibilità del ricorso principale, notificato e depositato in data 16 maggio 2025, connessi al decorso del termine di proposizione dell'azione volta all'annullamento dei D.D. prot. n. 2575 e n. 2576 del 06.12.2023 (pubblicati in data 11.12.2023) e dei Decreti Ministeriali del 26.10.2023 n. 205 e n. 206;

6. Considerato che il Collegio ha rilevato, altresì, un possibile profilo di inammissibilità del ricorso, in ordine alla ritualità del proposto gravame collettivo che, com'è noto, è sottoposto a stringenti limiti, dal momento che rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione;

7. Ritenuto, pertanto, di doverne dare relativo avviso alle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., conseguentemente assegnando alle stesse il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per il deposito di memorie su quanto sopra rilevato;

8. Ritenuto di dover rinviare, per il prosieguo, alla camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma (Sezione Terza *Bis*), rilevando d'ufficio le questioni di rito indicate nella parte motivata, dispone gli incumbenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa, per il prosieguo, la camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della

presente ordinanza.

Così deciso in Roma, via Flaminia n. 189, nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Maria Rosaria Oliva, Referendario, Estensore

Ciro Daniele Piro, Referendario

L'ESTENSORE

Maria Rosaria Oliva

IL PRESIDENTE

Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO

Avviso

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza collegiale n. 17270 del 8 ottobre 2025, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. III bis, nel giudizio RGN 5963/2025. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R."